



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE IV CIVILE

riunito in camera di consiglio e composto dai signori:

dott.	Giovanni	D'Antoni	Presidente
dott.ssa	Gabriella	Giammona	Giudice
dott.ssa	Maria	Cultrera	Giudice rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 33/2022 P.U. (liquidazione controllata), promosso

DA

Di Fede Francesco, nato a [REDACTED], e

Alotta Rosalia Maria Concetta, nata a [REDACTED]

[REDACTED], entrambi residenti in [REDACTED],

rappresentati e difesi, come da procura già agli atti, dall'avv. Salvatore Romeo, C.F.

RMOSVT78M31G273T, pec.: salvatoreromeo@pecavvpa.it, tel/fax per entrambi

091/6268267, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Palermo, via G.

Ventura n.5

RICORRENTI

OGGETTO: liquidazione controllata del sovraindebitato

Letto il ricorso iscritto a ruolo in data 4 novembre 2022, con cui i coniugi Di Fede Francesco e Alotta Rosalia hanno chiesto l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'articolo 65 comma 2 CCII deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario previsto per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27 CCII, poichè i ricorrenti sono residenti a Palermo,

ritenuto che i ricorrenti versano in una situazione di sovraindebitamento, da definirsi come lo stato di crisi o di insolvenza di ogni tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII), atteso, in particolare, che l'impresa individuale del ricorrente, Di Fede Francesco, è cancellata dal registro delle imprese dall'8 gennaio 2015;

letta la relazione del professionista designato OCC, **dott.ssa Veronica Pedone**, depositata in data 9 novembre 2022, e la relazione integrativa depositata in data 29 novembre 2022, recante una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori (art. 269, comma 1, CCII), nonché la documentazione integrativa depositata in data 9-12 dicembre 2022;

rilevato che non risulta la presentazione di domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII;

ritenuta l'ammissibilità della richiesta di apertura della liquidazione controllata proposta congiuntamente dai coniugi Di Fede- Alotta, atteso che, ai sensi dell'art. 66, comma 1, CCII (applicabile alla liquidazione controllata in forza del disposto dell'art. 65, comma 1), "i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune", con la precisazione che "le masse attive e passive rimangono distinte" (comma 2);

ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura previsti dagli artt. 268 e 269 CCII, **con la precisazione che la procedura ha ad oggetto tutti i beni dei ricorrenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 268, comma 4 CCII;**

considerato che va demandata al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza dei debitori, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;

evidenziato che l'art. 150 CCII (applicabile alla liquidazione controllata in virtù del richiamo operato dall'art. 270, comma 5) prevede il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;

considerato, pertanto, che deve essere disposta la sospensione della procedura esecutiva immobiliare a carico dei debitori iscritta al **NR.G. Es. 344/2019** pendente dinanzi il Tribunale di Palermo;

rilevato che, per il ruolo di liquidatore, va confermato il medesimo professionista designato OCC;

ritenuto che competono al liquidatore gli adempimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. f) e g), CCII, nonché i compiti stabiliti dagli artt. 272-275 CCII;

P.Q.M.

visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata dei beni dei coniugi, Di Fede Francesco, nato a [REDACTED], e di Alotta Rosalia Maria Concetta, nata [REDACTED],

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Maria Cultrera;

NOMINA

liquidatore la dott.ssa Veronica Pedone con studio in Palermo via F.P. Di Blasi n. 49, invitandola:

- 1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione, rendendo contestualmente la dichiarazione di cui all'art. 35.1 D.Lgs. 159/2011;
- 2) a curare l'inserimento della presente sentenza, **con esclusione dei dati sensibili**, sul sito internet del Tribunale di Palermo e, nel caso in cui i debitori

(o uno di essi) svolgano attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;

- 3) a curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- 4) a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- 5) ad aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
- 6) a completare l'inventario dei beni di ciascun debitore, a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata (il programma deve essere suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo; nel programma sono inoltre indicati le azioni giudiziali da proporre ex art. 274 e il subentro nelle liti pendenti, con i costi) e a depositare il programma di liquidazione in cancelleria e a sottoporlo all'approvazione del giudice delegato, con l'espressa precisazione che, ai sensi dell'art. 275 CCII, si applicano alla liquidazione controllata le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili (cfr. art. 261 CCII);
- 7) a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273 CCII;
- 8) a depositare ogni sei mesi rapporto riepilogativo contenente l'illustrazione delle attività svolte e dell'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso) accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini

della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

ORDINA

ai debitori il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente sentenza, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio, in favore del liquidatore, **dei beni mobili registrati e immobili** facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DEMANDA

al giudice delegato, sentito il liquidatore e su istanza dei debitori, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;

DISPONE

che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;

DISPONE

la sospensione della procedura esecutiva immobiliare a carico dei debitori iscritta al **N.R. G. Es. 344/2019**;

MANDA

alla Cancelleria per la notificazione della presente sentenza ai debitori e per la comunicazione al liquidatore nominato.

Palermo, 19 dicembre 2022

IL GIUDICE EST.
dott.ssa Maria Cultrera

IL PRESIDENTE
dott. Giovanni D'Antoni

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal **Giudice dott.ssa Maria Cultrera** e dal **Presidente dott. Giovanni D'Antoni** in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.